**BOZZA**

**Nota su AQ ANCI- CONAI**

29 novembre 2018

**Premessa**

In vista della scadenza della vigenza quinquennale dell’AQ ANCI- CONAI il 30 marzo 2019, le parti firmatarie hanno avviato i lavori per la revisione dello stesso.

Al riguardo l’ANCI ha manifestato l’interesse di un primo incontro con gli operatori del settore privato per acquisire eventuali indicazioni in materia.

Al momento non è stato reso noto quali saranno le modalità dello svolgimento dei lavori che a quanto ad oggi emerso, non vede nella fase preparatori e iniziale, alcun coinvolgimento di rappresentanze di operatori né pubblici, né privati oltre alla non dichiarata esistenza o meno di una piattaforma per le trattative sia per l’Accodo generale sia per i relativi allegati tecnici riguardanti le filiere CONAI e vista la recente indagine *on line*, aperta anche ai cittadini, promossa sempre dall’ANCI.

Stante il prossimo termine di scadenza dell AQ in parola l’Associazione ritiene, come anticipato con circolare n 223 del 5/11/29018, urgente definire una proposta associativa sulle criticità riscontrate dagli operatori della raccolta differenziata e dei servizi connessi e di quelli a valle considerati dagli Allegati tecnici dell’AQ.

Ad oggi non sono pervenuti all’Associazione suggerimenti e proposte necessarie per imprimere ai lavori di rinnovo un’attenzione e soluzione alle problematiche riscontrate in sede operativa non solo sulle condizioni di rapporto con le amministrazioni locali e con il CONAI, ma anche per quelle connesse all’evoluzione del contesto normativo e di mercato del settore.

Si auspica quindi un’attenzione e collaborazione degli associati per contributi che possano assicurare il superamento delle difficoltà soprattutto quelle connesse a penalizzazioni finanziarie.

**Aspetti generali**

Il futuro AQ dovrà tener conto del rinnovato quadro normativo comunitario in materia di gestione dei rifiuti per l’attuazione della *circular economy* e quindi tener conto del dettato della direttiva comunitaria 2018/851/Ue in particolare dell’art 8 su “*Responsabilità estesa del produttore*” che prevede qualora sia prevista l’istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore del bene, l’applicazione dei requisiti riportati al successivo art 8-bis (in allegato).

Pertanto, pur non essendo ancora recepita la direttiva i cui lavori sono in corso in sede parlamentare e tenendo conto di eventuali possibili periodi transitori per l’adeguamento dei regimi di **responsabilità estesa** vigenti al 4 luglio u.s., la previsione comunitaria stante il prossimo recepimento dovrà essere considerata nella rivisitazione dei corrispettivi dell’AQ in essere basati sul **delta costo dei servizi** rispetto alla raccolta del tal quale, aspetto di non semplice definizione come emerso in passato, non potendo un efficiente esemplificativa realtà nazionale essere normalizzata se non sulla base delle molteplici variabili connesse alla specificità dei servizi localmente richiesti e alle specifiche realtà urbanistiche.

Correlato a quest’ultimo è anche la necessità di una rivisitazione delle condizioni e dei **corrispettivi per i servizi accessori** penalizzati soprattutto qualora i conferimenti delle RD non siano prossime alle aree di raccolta o qualora stoccati, non vengano ritirati nei tempi previsti. Oneri connessi a disservizi correlati alla variabilità delle condizioni di mercato dei materiali riciclati non dovranno essere fatti ricadere sugli Enti Locali e sugli operatori della RD oggi spesso “camera di compensazione” dei Consorzi del sistema CONAI. Pertanto su questi aspetti dovranno essere rivalutate le penalizzazioni stante le ricadute operative per i gestori dei servizi.

Altro aspetto cardine riguarda la **qualità delle RD** sul quale sono applicate penalizzazioni economiche e in casi limite il respingimento del carico. Questa variabile ha varie connessioni non solo con la tipologia e standard dei servizi, ma anche con la sensibilità dell’utente/cittadino. Pertanto ulteriore impegno finanziario da parte del CONAI dovrà essere dato a progetti di informazione e comunicazione per una maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini e formazione dei amministratori su RD con progetti territoriali. Sempre in materia di qualità tutti i Consorzi del CONAI hanno in questi giorni evidenziato che questo parametro rappresenterà un elemento dirimente nel nuovo accordo non solo per agevolare le attività di selezione e ridurre gli scarti e quindi i costi connessi, ma anche per agevolare la riciclabilità dei materiali. Quindi non facile sarà la determinazione nazionale del parametro di riferimento considerato la variegata situazione presente nel Paese che richiede da parte delle Amministrazioni locali implementazione dei sistemi di raccolta e comunicazione con costi che attualmente ricadono, contrariamente al dettato europeo, non sul consumatore finale ma in modo indistinto sui sugli utenti dei servizi,salvo applicazione di una tariffa puntuale. Sempre in materia di qualità dovrà essere valutata la validità dell’attuale impostazione che prevede definiti range di qualità correlati a specifici corrispettivi

Correlata è la regolamentazione dei **campionamenti** per la loro variabilità ed efficacia per una determinazione rappresentativa del conferito stante l’incidenza delle variabili economiche nelle percentuali di confine qualora non stabili.

Con l’attuazione della direttiva europea sulla *circular economy* si potrà meglio armonizzare il necessario nuovo approccio per tener conto non solo delle necessità di intervento nella fase di raccolta differenziata, oggetto principale dell’AQ ANCI-CONAI, ma anche delle essenziali fasi successive relative al **riciclo/recupero** dei rifiuti raccolti separatamente e quindi alle condizioni impiantistiche (tecnico logistiche) di trattamento necessarie, alla gestione (recupero/smaltimento) dei residui derivanti da tali processi. Va sottolineato e considerato, per i principi generali ambientali (responsabilità estesa produttore iniziale) e di mercato, che le fasi successive alla RD non possono e quindi non dovranno essere regolamentate nell’AQ - salvo per le parte attinenti ai conferimenti delle stesse - in quanto queste dovranno rimanere nel **libero mercato**.

Infine attenzione dovrà essere posta alla capacità di assorbimento del mercato delle MPS e quindi alla necessità di superare gli attuali ostacoli normativi (end of waste ) e applicativi del materiale riciclato (GPP), nonché di ricerca e sviluppo per riutilizzo materiali riciclati, con interventi di promozione e incentivazione anche dell’implementazione e realizzazione di nuovi impianti sul territorio per incrementare in termini omogenei le capacità di assorbimento e quindi l’autosufficienza nazionale (v. sud del Paese).

Attenzione dovrà essere data alche all’annosa criticità connessa all’**assimilazione** che allarga i confini delle gestioni pubbliche a scapito dei gestori privati che possono peraltro più facilmente calibrare efficienti e mirati servizi al produttore dei rifiuti speciali nel libero mercato anche ai fini della riciclabilità del rifiuto prodotto. Tale condizione determina vari aspetti negativi: miscelazione RU e RI ; penalizzazione riciclabilità; potenziale impegno risorse CONAI, con possibile riduzione delle disponibilità per le RD RU su rifiuti speciali e distorsione di mercato in quanto responsabilità del produttore degli stessi di operare nel libero mercato.

ALLEGATO

Direttiva 851/2018/UE

[…]

*«Articolo 8 bis*

*Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore*

*1. Laddove i regimi di responsabilità estesa del produttore siano istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, e anche per effetto di altri atti legislativi dell’Unione, gli Stati membri:*

1. *definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell’economia sociale;*
2. *definiscono, in linea con la gerarchia dei rifiuti, obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), e definiscono altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore;*
3. *garantiscono la presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini della lettera b);*
4. *assicurano un trattamento equo dei produttori di prodotti indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di prodotti.*

*2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione dei rifiuti. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti ad assumersi la responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del caso, mediante norme o incentivi economici.*

*3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest’ultimo:*

1. *abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali chiaramente definita senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue;*
2. *forniscano un’adeguata disponibilità di sistemi di raccolta dei rifiuti nelle zone di cui alla lettera a);*
3. *dispongano dei mezzi finanziari o dei mezzi finanziari e organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;*
4. *istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza supportato, ove pertinente, da regolari verifiche indipendenti, per valutare:*

*i) la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);*

*ii) la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;*

*e) rendano pubbliche le informazioni sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, lettera b), e, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, informazioni altresì su:*

*i) proprietà e membri;*

*ii) contributi finanziari versati da produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; e*

*iii) procedura di selezione dei gestori di rifiuti.*

*4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:*

1. *coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:*

*— costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;*

*— costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;*

*— costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c).*

*Il presente punto non si applica ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE o 2012/19/UE;*

*b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, siano modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell’Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno; e*

*c) non superano i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i soggetti interessati.*

*Ove giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono discostarsi dalla ripartizione della responsabilità finanziaria di cui alla lettera a), a condizione che:*

*i) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti a norma degli atti legislativi dell’Unione, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 % dei costi necessari;*

*ii) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti entro o dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l’80 % dei costi necessari;*

*iii) nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente nella legislazione dello Stato membro, i produttori di prodotti sostengano almeno l’50 % dei costi necessari; e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.*

*La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.*

*5. Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell’attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti e le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, eseguano i loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, anche in caso di vendite a distanza, che gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e che tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore comunichino dati affidabili.*

*Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano, per conto dei produttori dei prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, lo Stato membro nomina almeno un organismo indipendente da interessi privati o incarica un’autorità pubblica di sorvegliare l’attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.*

*Ogni Stato membro consente ai produttori di prodotti istituiti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo territorio di designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi di un produttore relativi a regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.*

*Ai fini del controllo e della verifica della conformità con gli obblighi del produttore di prodotti in relazione ai regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono stabilire i requisiti, quali i requisiti di registrazione, informazione e comunicazione, che devono essere soddisfatti da una persona fisica o giuridica da designare quale rappresentante autorizzato sul proprio territorio.*

*6. Gli Stati membri assicurano un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell’attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, gli attori della società civile, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.*

*7. Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 siano conformi al presente articolo entro il 5 gennaio 2023.»;*

*8. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(\*) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).»;*